

Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può essere inferiore ai cinque anni di reclusione.

In ogni altro caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

129. Chiunque toglie, distrugge o sfregia, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la bandiera o altro emblema di uno Stato estero, per fare atto di disprezzo contro lo Stato medesimo, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

130. Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Qualora si tratti di offese, non si procede che a richiesta della parte lesa.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

131. Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120, forma una banda armata, o esercita nella mede-

sima un comando superiore od una funzione speciale, è punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici anni.

Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con la detenzione da tre a dieci anni.

132. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovalie alla banda menzionata nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

133. Vanno esenti da pena per i fatti preveduti nei due articoli precedenti:

1.° coloro che, prima della ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica, o immediatamente dopo, disciolgano la banda o impediscano che la banda commetta il delitto per il quale era formata;

2.° coloro che, non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda, prima della detta ingiunzione, o immediatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando o abbandonando le armi.

134. Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118, 120 e nel primo capoverso dell'articolo 128, ciascuna di esse è punita:

1.° nei casi degli articoli 104 e 117, con la reclusione da otto a quindici anni;